



Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte prima

Leggi regionali

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2020, n. 34

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli
imprenditori zootecnici

1. Nell'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2018, n. 47 (Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Agenzia LAORE, per garantire la continuità della sicurezza e della qualità delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanità animale e la condizionalità degli obiettivi delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali, è autorizzata ad erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2006.";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, l'Agenzia, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno é autorizzata ad assumere, tramite concorso pubblico per titoli e colloquio, il personale necessario nei limiti di una



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

prima corrispondente dotazione organica determinata nel numero complessivo massimo di 260 unità. Nel concorso è prevista la valorizzazione, con apposito punteggio, delle esperienze e competenze maturate nello svolgimento delle attività connesse all'attuazione dei programmi finanziati dalla Regione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 13 del 2006.

2 ter. Per il tempo strettamente necessario all'attuazione delle procedure di cui al comma 2 bis e al solo fine di consentire la continuità dei servizi legati all'assistenza tecnica degli imprenditori zootecnici ed evitare un grave pregiudizio al settore, l'Agenzia è autorizzata ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi prorogabili una sola volta per dodici mesi, il contingente di personale necessario allo svolgimento delle suddette attività già in servizio nell'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna e impegnato nello svolgimento delle medesime attività. L'assunzione a tempo determinato di cui al presente comma non costituisce in alcun modo il presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. Il predetto contingente, essendo legato ad esigenze funzionali non temporanee dell'Agenzia LAORE, per le quali il Piano triennale del fabbisogno di personale prevede l'assunzione di unità lavorative a tempo indeterminato, non rileva al fine della determinazione della misura massima del 3 per cento della dotazione organica prevista dall'articolo 6.1, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni.";

c) i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) nel comma 5 le parole "dei commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti "del comma 2 bis";

e) nel comma 6 le parole "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 2 bis e 2 ter";

f) nel comma 7 le parole "dei commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti "dei commi 2 bis e 2 ter".

Art. 2

Abrogazioni

1. Il comma 40 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) è abrogato.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 dicembre 2020

Solinas